

P

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- VISTO l'art. 3 comma 1 della legge 25 Novembre 1995, n. 505, il quale stabilisce che l'Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente è istituito quale ente di diritto pubblico, soggetto alla vigilanza del Ministero degli affari esteri;
- VISTO il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, concernente la "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa";
- VISTO l'art. 15, comma 1 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni in materia di liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari;
- CONSIDERATO il rilevante disavanzo di amministrazione (di 3.050.845,06 euro), al 31 dicembre 2010, dell'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente, il progressivo peggioramento del disavanzo finanziario di competenza, nonché la mancata approvazione del bilancio preventivo 2011 ed il conseguente ricorso all'esercizio provvisorio;
- CONSIDERATO che il predetto Istituto non ha ottemperato alle ripetute, formali richieste dell'ente vigilante di adottare con procedura di urgenza un circostanziato piano di rientro ed una radicale revisione delle attività sulla base di una congrua valutazione delle reali possibilità operative connesse alle limitate risorse a disposizione;
- CONSIDERATI gli esiti della verifica contabile condotta dagli Ispettori del Ministero dell'economia e delle finanze e formalizzati con nota nr. 31083, trasmessa al Ministero degli affari esteri in data 4 marzo 2011;



VERIFICATA

l'impossibilità dell'Istituto di perseguire le finalità previste dall'art. 4 delle Legge 25 Novembre 1995, n. 505, e di assolvere alle sue funzioni indispensabili, alla luce della situazione di completo stallo delle attività, provocata dalle condizioni di grave dissesto finanziario in cui esso versa, evidenziatasi anche con la mancata corresponsione delle retribuzioni del personale dipendente;

PRESO ATTO

dell'esaurimento del fido bancario di cui l'ente godeva presso l'Istituto bancario creditore, che ha provocato la situazione di paralisi nelle attività dell'ente e l'impossibilità dello stesso di far fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi;

RITENUTO

che, pertanto, sussistono particolari esigenze di celerità del procedimento, tali da impedire la comunicazione del relativo avviso ai sensi dell'art. 7 legge 7 agosto 1990, n. 241;

DATO ATTO

che si rende conseguentemente necessario assoggettare l'ente alla liquidazione coatta amministrativa, prevista dal citato art 15, comma 1 del decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, con successivo trasferimento delle risorse e funzioni al Ministero degli affari esteri, da disporsi con separato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

CONSIDERATO

che è necessario procedere anche alla nomina del Commissario liquidatore, il cui compenso sarà determinato con separato provvedimento:

RITENUTO

che l'art. 213, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, secondo cui il compenso al commissario è liquidato contestualmente all'autorizzazione del deposito del piano di liquidazione, del conto della gestione e del piano di riparto ai creditori, debba essere applicato nell'osservanza delle esigenze di finanza pubblica, da assicurarsi mediante successivo decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione del compenso del commissario medesimo;



DECRETA

ART. 1

Assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa

L'Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente, con sede in Roma, è assoggettato alla liquidazione coatta amministrativa.

ART. 2

Nomina del commissario liquidatore

Alla relativa procedura è preposto, in qualità di Commissario liquidatore, l'Ambasciatore (ar) Antonio Armellini.

ART. 3

Disposizioni esecutive

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 197 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni ovvero al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Roma,

Il Ministro
degli Affari Esteri



Il Ministro
dell'Economia e delle Finanze

